FONDAEREO

Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo

Iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 167

DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 18 dicembre 2023

Versione del documento

Versione	3.0
Stato	Approvato
Data ultimo aggiornamento	18/12/2023
Approvato da	Consiglio di Amministrazione

Storia delle modifiche del documento

Versione	Data	Descrizione modifiche
1.0	31/05/2021	Prima stesura in seguito alla pubblicazione delle Direttive COVIP del 29 luglio 2020 in merito alle modifiche ed integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.
2.0	15/12/2021	Internalizzazione della Funzione Finanza Costituzione Comitato Finanza e RischiEliminazione Presidio controllo Funzione Finanza

2.1.	20/12/2022	Costituzione Comitato Normativa e Compliance Costituzione Comitato Comunicazione
3.0	18/12/2023	Aggiornamento triennale del documento

SOMMARIO

1. PREMESSA 5
2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO 6
3 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 18
4 SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI 21
5. POLITICA DI REMUNERAZIONE 23

1. PREMESSA

Il presente Documento, in linea con quanto stabilito dall'art. 4-*bis* del D.Lgs. 252/2005, come da ultimo modificato sulla base della c.d. Direttiva "IORP II" e dettagliato nelle relative Linee Guida COVIP, è stato redatto al fine di rappresentare il sistema di governo del Fondo Pensione Complementare Naviganti del Trasporto Aereo Piloti e Assistenti di Volo (di seguito anche "Fondo").

La suddetta normativa prevede che i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si dotino di un sistema efficace di governo che assicuri una sana e prudente gestione della loro attività e che le procedure interne del Fondo, definiscano in modo chiaro e appropriato il riparto dei compiti e delle responsabilità tra tutti i vari soggetti operanti per il Fondo evitando sovrapposizioni. La predetta normativa prevede altresì che il sistema di governo adottato dal Fondo deve assicurare l'ordinata diffusione delle informazioni rilevanti, nonché la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni riscontrate al soggetto o organo competente ad attivare le relative misure correttive. Il sistema di governo deve inoltre risultare proporzionato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del Fondo affinché la struttura non risulti indebitamente onerosa.

Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del D.Lgs. 252/2005, il sistema viene disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari e di garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l'idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l'attendibilità e l'integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e lo svolgimento delle attività gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

Per rispondere alle predette esigenze normative, il Fondo si dota di un sistema efficace di governo, basato su una struttura organizzativa trasparente ed adeguata, che mira ad assicurare una sana e prudente gestione ed una chiara attribuzione ed un'appropriata separazione delle responsabilità, nonché un'efficace trasmissione delle informazioni.

Il presente "Documento sul sistema di governo" ha per oggetto:

- ✓ l'organizzazione del fondo pensione (organigramma, composizione e attribuzione degli organi e rappresentazione delle strutture operative; rappresentazione delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni e interrelazioni con le funzioni operative), dando evidenza delle funzioni e/o attività che risultano esternalizzate;
- ✓ una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di controllo interno;

- ✓ una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di gestione dei rischi;
- ✓ le informazioni essenziali e pertinenti relative alla *policy* adottata con riferimento alla politica di remunerazione.

Nell'ambito della descrizione dell'organizzazione del Fondo sono riportati anche i compiti e le responsabilità dei soggetti, organi e strutture coinvolti nel processo di investimento.

Il presente Documento è posto con cadenza almeno annuale all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, unitamente all'approvazione del bilancio d'esercizio ed è soggetto a pubblicazione sul sito internet del Fondo.

Nel testo saranno riportate le seguenti abbreviazioni:

- CDA: Consiglio di Amministrazione;
- DG: Direttore Generale;
- SCI: Sistema dei Controlli Interni;
- FGR: Funzione di Gestione dei Rischi;
- FRI: Funzione di Revisione Interna.

2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Assemblea dei Delegati

L'Assemblea è formata da 60 componenti, dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori - di cui 15 appartenenti alla categoria dei piloti e 15 appartenenti alla categoria degli assistenti di volo – e 30 in rappresentanza delle imprese.
I Delegati restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
L'Assemblea in seduta ordinaria svolge le seguenti funzioni:

- approva il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e determina l'eventuale emolumento di tutti i membri, del Presidente e del Vicepresidente;
- nomina i componenti del Collegio dei Sindaci determinandone l'eventuale emolumento;
- nomina e revoca, su proposta del Collegio dei Sindaci, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed esercita nei confronti di quest'ultimo l'azione di responsabilità.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- approva le modifiche dello Statuto;
- approva le modifiche del Regolamento elettorale;
- autorizza le azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
- delibera in merito alla esclusione degli aderenti.
- approva la fusione con altri Fondi negoziali
- approva lo scioglimento del Fondo.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 16 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza dei datori di lavoro associati. Almeno 6 (sei) componenti il Consiglio, dei quali 3 (tre) in rappresentanza dei lavoratori associati e 3 (tre) in rappresentanza delle aziende associate devono possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) o b) del DM 108/2020

Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

Comitato Normativa e Compliance

Il Comitato, composto da 8 consiglieri, compreso Presidente e VicePresidente, aperto alla partecipazione del direttore Generale, ha il compito di monitorare i provvedimenti legislativi e regolamentari che possano interessare l'attività del Fondo e verificarne il corretto e tempestivo recepimento. Il Comitato, inoltre, presidia l'aggiornamento della documentazione del Fondo e la sua conformità alle disposizioni di legge o regolamentari. In tal senso fornisce supporto al direttore generale e riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Comitato Comunicazione

Il Comitato, composto da 8 consiglieri, compreso Presidente e VicePresidente, aperto alla partecipazione del direttore Generale, ha il compito di definire e monitorare la politica di comunicazione del Fondo, nei confronti degli organismi esterni e degli aderenti.

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori. Il Vicepresidente è scelto tra i membri che non hanno espresso il Presidente.

Il Presidente del Fondo:

- sovrintende al funzionamento del Consiglio;
- convoca e presiede le riunioni;
- provvede all'esecuzione delle delibere;
- cura i rapporti con l'Autorità di Vigilanza salvo specifiche deleghe del Consiglio ad altri membri;
- convoca l'Assemblea dei Delegati e svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto o che gli venga affidato dal Consiglio;
- trasmette alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva con allegata una nota descrivente l'innovazione stessa.

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e deve trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Al Direttore Generale sono assegnate le seguenti funzioni:

- curare l'efficiente gestione dell'attività corrente, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili;
- realizzare l'attuazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione;
- predisporre gli atti contrattuali che regolano i rapporti del Fondo e curare lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari e del depositario;
- supportare l'Organo di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi strategici del Fondo e con le risorse disponibili. In tale ambito rientra anche l'analisi delle caratteristiche dei potenziali aderenti, aderenti e beneficiari e la valutazione dei relativi bisogni previdenziali;
- assicurare, inoltre, l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al Fondo e la connessa reportistica alla COVIP;
- interfaccia e supporto ai titolari delle Funzioni Fondamentali.

Funzione Finanza

La responsabilità della Funzione Finanza del Fondo è attribuita al Direttore Generale, in possesso di adeguata professionalità, supportato da una risorsa interna, da un apposito software messo a disposizione dal depositario che fornisce le informazioni sul patrimonio gestito e da un advisor esterno qualificato e in possesso di adeguata organizzazione, che assicura un livello di conoscenze e di esperienza adeguate alle attività affidate.

In particolare, spetta alla Funzione Finanza:

- contribuire all'impostazione della politica di investimento;
- svolgere l'attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e sottoporre all'organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- verificare la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce relazioni periodiche da indirizzare agli Organi di Amministrazione e Controllo circa la situazione di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato;
- predisporre, in caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivanti dall'attività di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischiosità, una relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli Organi di Amministrazione e Controllo;
- controllare l'attuazione delle strategie e valutare l'operato dei soggetti incaricati della gestione. Particolare attenzione è posta nella valutazione degli investimenti in strumenti derivati anche con il supporto del depositario;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- curare la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, sottoponendole all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Funzione di Gestione del Rischio

La responsabilità della FGR è attribuita ad una società specializzata che risulta in possesso di preparazione professionale del team dedicato , di un livello di conoscenze e di un'esperienza adeguata alle attività affidate.

La FGR riporta al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della metodologia e dell'attuazione del processo di gestione dei rischi a livello del Fondo e all'interno di ogni processo individuato.

Alla Funzione di Gestione del Rischio spetta il compito di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente i rischi che possono verificarsi nel Fondo o nelle imprese cui sono stati esternalizzati i propri compiti, riferiti alle seguenti aree:

a) investimenti;

b) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
c) gestione dei rischi operativi;
d) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
e) rischi ambientali, sociali, di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione.

Inoltre, tale Funzione concorre alla definizione della politica di gestione del rischio nonché alla definizione del sistema di controllo del rischio sulla gestione finanziaria, valuta l'efficacia del sistema di gestione del rischio nel suo complesso ed è destinatario di tutti i flussi informativi che riguardano i rischi reputati rilevanti.
Inoltre, nei casi individuati all'art. 5-*bis*, comma 5, del Decreto, il titolare della Funzione di Gestione del Rischio comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive. L'omessa segnalazione comporta responsabilità ai sensi dell'art.19-*quater* del Decreto.
La FGR, per lo svolgimento delle verifiche di propria competenza, si interfaccia con il Direttore Generale e con le unità direzionali e operative del Fondo al fine di acquisire gli elementi informativi e documentali tempo per tempo necessari.

Funzione di Revisione Interna

La responsabilità della FRI è stata affidata ad una società specializzata con l'obiettivo di garantire l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento delle attività di controllo, avendo valutato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa di riferimento

La FRI svolge le attività previste dai piani (annuali o pluriennali) approvati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e avrà come principali ambiti di controllo quelli indicati dal Decreto di seguito elencati:

- verifica della correttezza dei processi interni e dell'efficacia ed efficienza delle procedure organizzative del Fondo;
- verifica dell'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, ovvero la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
- valutazione e monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo,

dell'efficacia e dell'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività;

- verifica della regolarità e funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del Fondo: a tale scopo la funzione dovrà verificare l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità, correttezza e tempestività delle informazioni; in tale ambito, la Funzione sarà chiamata a valutare il piano di emergenza predisposto dal Fondo ed i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate, che saranno acquisiti dal Fondo.

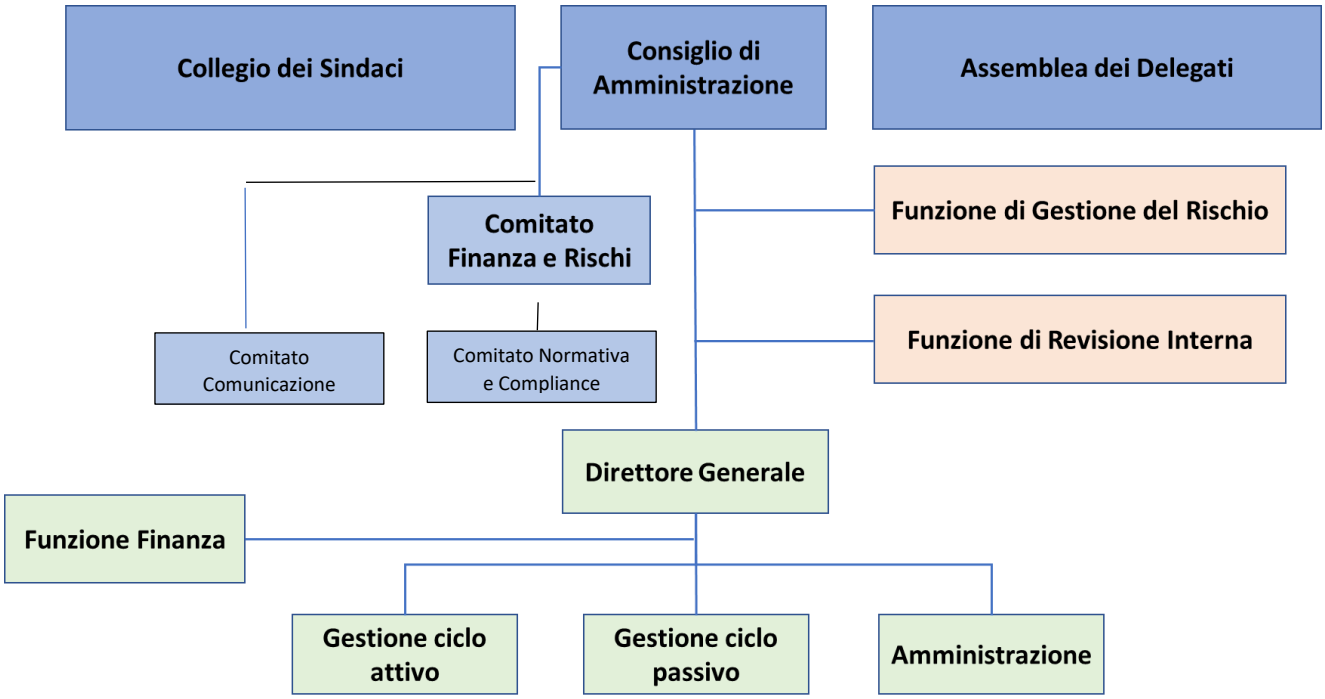
La FRI, per lo svolgimento delle verifiche di propria competenza, si interfaccia con il Direttore Generale e con le unità direzionali e operative del Fondo al fine di acquisire gli elementi informativi e documentali tempo per tempo necessari.

Struttura operativa

Il Fondo Pensione FondAereo dispone di una propria struttura operativa che si occupa delle attività relative al ciclo attivo, al ciclo passivo e all'amministrazione.

Il Fondo si avvale inoltre di un service amministrativo per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili inerenti alla gestione previdenziale e di gestori finanziari specializzati per la gestione del patrimonio del Fondo stesso.

Organigramma



2.1 Funzioni e attività esternalizzate

Il Fondo, ai sensi dell'art. 5-*septies* del D.lgs 252/2005, ha deciso di affidare a soggetti esterni le seguenti attività:

- la gestione amministrativa e contabile;
- la Funzione di Revisione Interna;
- la Funzione di Gestione del Rischio;
- L'attività di Gestione delle segnalazioni di cui alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d. Whisleblowing)

Non si considera delega di funzioni o attività:

- la revisione legale dei conti, affidata ad una società esterna;
- la gestione delle risorse del Fondo, affidata a gestori specializzati;
- il Depositario.
- la Compagnia incaricata dell'erogazione dei trattamenti in forma periodica.

2.2 Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento

I soggetti interessati al processo di investimento, con ruoli e competenze diversificati, all'interno del Fondo sono:

- Consiglio di Amministrazione
- Comitato Finanza e Rischi
- Funzione Finanza, la cui responsabilità è assegnata al Direttore Generaleirettore Generale del Fondo
- Gestori finanziari
- Depositario
- Funzione di Gestione del Rischio
- Funzione di Revisione Interna

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni:

- definisce e adotta la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e ne verifica il rispetto; a tal fine esamina i rapporti sulla gestione finanziaria e valuta le proposte formulate dalla Funzione Finanza, nonché le raccomandazioni dell'Advisor adottando e relative determinazioni;
- decide, sulla base degli indirizzi generali di gestione e delle linee di investimento, in merito alla scelta degli investimenti finanziari ed alla ripartizione del rischio, indirizzando l'operato dei gestori finanziari del Fondo;
- individua i soggetti cui affidare la gestione deliberandone l'affidamento e la revoca dei mandati;
- revisiona periodicamente e modifica, se necessario, la politica di investimento;
- definisce la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti al fondo;
- conferisce incarichi a professionisti e collaboratori del fondo;
- approva le convenzioni con i gestori finanziari e con il Depositario, nonché le modifiche

alle stesse;

- esercita il controllo sull'attività svolta dalla Funzione Finanza, assumendo le relative determinazioni;
- approva le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla Funzione Finanza;
- rileva, valuta e gestisce le eventuali situazioni in conflitto di interesse che possono sorgere con riferimento ai membri degli organi di amministrazione, le operazioni del Fondo e gli investimenti relativi alla gestione finanziaria.

Comitato Finanza e Rischi

Il Consiglio di Amministrazione, ha istituito al suo interno un comitato composto da almeno 4 membri[1] del Consiglio di Amministrazione, muniti della necessaria professionalità ed esperienza richieste dalla normativa di riferimento.

Il Comitato Finanza e Rischi svolge le seguenti funzioni:

- formula raccomandazioni per il Consiglio di Amministrazione;
- valuta le proposte formulate dalla Funzione Finanza (con il supporto dell'advisor), riferendone al Consiglio di Amministrazione;
- verifica periodicamente la politica di investimento dei Comparti del Fondo e, se necessario, propone al Consiglio di Amministrazione le modifiche da apportare alla stessa.

Quanto precede in conformità alle previsioni della Deliberazione Covip del 16 marzo 2012, recante "Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento" (di seguito, le "Disposizioni"); Disposizioni che, tra l'altro, prevedono la redazione del "Documento sulla politica di investimento" (di seguito, il "DPI") avente lo scopo di definire la strategia finanziaria che la forma pensionistica intende attuare per ottenere, dall'impiego delle risorse affidate, combinazioni di rischio-rendimento efficienti nell'arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli aderenti.

Il Comitato segue, altresì, l'evolversi delle eventuali segnalazioni della Funzione Gestione dei

[1] Il Consiglio di Amministrazione si riserva di variare in aumento il numero dei componenti del Comitato Finanza e Rischi, tenendo conto delle specifiche competenze dei Consiglieri.

Rischi e della Funzione di Revisione Interna.

Ciò precisato, per quanto attiene al Comitato Finanza e Rischi si rappresenta che, oltre ai membri del Consiglio di Amministrazione non appartenenti al Comitato stesso ed ai membri del Collegio dei Sindaci, alle riunioni possono inoltre essere di volta in volta invitati il Direttore Generale, nella sua qualità di Responsabile della Funzione Finanza, e soggetti esterni alla composizione dello stesso Comitato e al Fondo, a supporto delle attività di competenza del Comitato medesimo (gestori delegati, gli advisor, il depositario, ecc.).

Le riunioni del Comitato sono convocate di norma da parte del Coordinatore o da soggetto dallo stesso incaricato. Le adunanze hanno periodicità almeno trimestrale, salvo la possibilità di convocarle anche con periodicità inferiore o quando le circostanze lo richiedano. Tutte le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Coordinatore. Le deliberazioni del Comitato hanno carattere propositivo e consultivo. In quanto tali non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione che può decidere, sotto la propria piena responsabilità, di avvalersene o meno. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, agli atti del Fondo.

<u>Funzione Finanza</u>

Le funzioni attribuite alla Funzione Finanza, assegnate al Direttore Generale, consistono nel:

- contribuire all'impostazione della politica di investimento;
- svolgere l'attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- verificare la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce relazioni periodiche da indirizzare agli Organi di Amministrazione e Controllo circa la situazione di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato;
- predisporre, in caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivanti dall'attività di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischiosità, una relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli Organi di Amministrazione e Controllo;
- controllare l'attuazione delle strategie e valutare l'operato dei soggetti incaricati della gestione. Particolare attenzione è posta nella valutazione degli investimenti in strumenti derivati anche con il supporto del depositario;

- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- curare la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, sottoponendole all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Gestori finanziari

I gestori:

- investono le risorse finanziarie con la finalità di realizzare extrarendimenti rispetto al parametro di riferimento;
- trasmettono al Consiglio di Amministrazione una rendicontazione periodica dei risultati conseguiti e delle scelte effettuate;
- se richiesto esercitano il diritto di voto inerente ai titoli oggetto della gestione secondo le istruzioni vincolanti impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Depositario

Il depositario:

- esegue le attività ad esso affidate dalla legge;
- svolge le ulteriori attività ad esso assegnate dal Fondo;
- trasmette le ulteriori informazioni eventualmente richieste dal Fondo al fine di alimentare il sistema di verifica e controllo di cui alla sezione 5 del presente Documento.

Funzione di Gestione del Rischio

- La FGR concorre alla definizione del sistema di controllo della gestione finanziaria e ne verifica l'efficienza e l'efficacia, presidiando i rischi a questa relativi anche con il supporto dei report e/o analisi effettuate dalla Funzione Finanza.

Funzione di Revisione Interna

La FRI effettua:

- la verifica delle procedure seguite nell'impostazione e nell'attuazione della politica di investimento;
- l'analisi dei protocolli che regolano le attività del Fondo e dei soggetti incaricati dello svolgimento della gestione finanziaria, con particolare riguardo ai gestori finanziari, al service amministrativo ed al depositario;
- un controllo sull'adeguatezza del processo di gestione delle operazioni in conflitto di interessi.

3 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il comma 5, dell'art. 4-*bis*, del D. Lgs. 252/2005, prescrive l'adozione, da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti dotati di soggettività giuridica, di un efficace "sistema di controllo interno". Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del Fondo.

Il Sistema dei Controlli Interni (SCI) del Fondo, è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare il rispetto della sana e prudente gestione.

La disciplina identifica tre diverse tipologie di controllo, a prescindere dalle strutture organizzative in cui sono collocate:

- **1° livello**: controlli di linea. Sono controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture operative (ad esempio controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative e, per quanto possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche;
- **2° livello**: controlli sui rischi e sulla conformità. Essi hanno l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni preposte a tali controlli sono

distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;

- **3° livello**: attività di revisione interna. L'attività di Revisione Interna è volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

Nell'ambito del SCI, la FGR riporta all'Organo di Amministrazione ed è responsabile della metodologia e dell'attuazione del processo di gestione dei rischi a livello del Fondo e all'interno di ogni processo individuato. Detta Funzione pertanto analizza lo stato, per ciascuna attività del Fondo, dei rischi inerenti e dei rischi residui, a fronte dell'attivazione di eventuali presidi di controllo da parte del Fondo; ciò affinché la valutazione dei rischi sia anche posta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore nella definizione di eventuali scelte strategiche e operative.

In particolare, la Funzione di Gestione del Rischio:

- definisce i criteri e le metodologie di misurazione e valutazione dei rischi affinché siano adeguati alla misurazione, al controllo e al monitoraggio degli stessi sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- concorre, con il Consiglio di Amministrazione, alla definizione e all'attuazione nel tempo di un adeguato sistema di identificazione, valutazione e controllo dei rischi che interessano l'attività del Fondo e che ne potrebbero minare la sostenibilità e/o compromettere la realizzazione degli obiettivi, assicurando in proposito la più opportuna azione di coordinamento e raccordo con tutte le funzioni del Fondo interessate;
- predispone il documento di valutazione interna del rischio e la restante reportistica periodica sullo stato, sull'evoluzione dei rischi e sulla presenza di eventuali anomalie e la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale.

Inoltre, nei casi individuati all'art. 5-*bis*, comma 5, del Decreto, il titolare della Funzione di Gestione del Rischio comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive. L'omessa segnalazione comporta responsabilità ai sensi dell'art.19-*quater* del Decreto.

Con riferimento al 3° livello, la prestazione della Funzione di Revisione Interna, esternalizzata dal Fondo ad una Società specializzata, comporta lo svolgimento delle attività previste dai Piani (annuali o pluriennali) approvati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e avrà come principali ambiti di controllo quelli indicati dal D.Lgs. 252/2005, di seguito elencati:

- verifica della correttezza dei processi interni e dell'efficacia ed efficienza delle procedure organizzative del Fondo;
- verifica dell'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, ossia la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
- valutazione e monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo, dell'efficacia e dell'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività;
- verifica della regolarità e funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del Fondo: a tale scopo la funzione dovrà verificare l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità, correttezza e tempestività delle informazioni; in tale ambito, la Funzione sarà chiamata a valutare il piano di emergenza predisposto dal Fondo pensione ed i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate che saranno acquisiti dal Fondo.

Nell'ambito dello svolgimento della Funzione di Revisione Interna, la Società, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le attività di seguito elencate:

a) segnalazione di osservazioni o valutazioni in ordine ai punti di forza e di debolezza identificati nel Sistema di Controllo Interno, nonché indicazione di suggerimenti per il potenziamento dell'efficacia dello stesso ovvero per la correzione dei fattori di vulnerabilità;
b) supporto consultivo alle strutture organizzative, su richiesta del Fondo, nell'attività di sviluppo di nuove procedure o di reingegnerizzazione di quelle esistenti finalizzate a migliorare il sistema dei controlli interni;
c) formulazione di raccomandazioni all'Organo di Amministrazione su eventuali anomalie riscontrate nell'operatività del Fondo e nel funzionamento dei controlli interni nonché informativa a tale organo dell'avvenuta rimozione delle citate anomalie (c.d. *follow-up*);
d) riferire al Consiglio di Amministrazione le risultanze delle analisi compiute, le eventuali

disfunzioni e criticità rilevate, secondo le modalità e la periodicità definite nella Politica di revisione interna e nel presente contratto, predisponendo una Relazione contenente i suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate e le raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro rimozione, nonché l'evidenziazione degli interventi operati rispetto a quanto segnalato nella Relazione precedente;

e) comunicare le informazioni sub d) al Collegio dei Sindaci e al Direttore Generale; comunicare al responsabile e/o referente dell'attività operativa oggetto del controllo le risultanze della specifica area oggetto di revisione;

f) segnalare con urgenza al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e al Collegio dei Sindaci le situazioni di particolare gravità accertate;

g) al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 5-bis, co. 5, del D. Lgs. n. 252/2005, operare le conseguenti comunicazioni alla Covip;

h) rappresentare valutazioni agli Organi di Amministrazione e Controllo ovvero agli Organi direttivi del Fondo in relazione a richieste di chiarimenti provenienti dalla COVIP ed inerenti ai profili di competenza della Funzione di Revisione Interna.

4 SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

Il Decreto (art. 5-*ter*) prevede che i fondi pensione si dotino di un sistema di gestione dei rischi integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali. Il Fondo ha istituito la Funzione di Gestione dei rischi ed approvato la Politica di gestione dei rischi (PGR).

- i compiti di ciascun organo del Fondo in materia di definizione e monitoraggio della Politica di Gestione dei Rischi;
- il ruolo della Funzione di Gestione del Rischio;
- il collocamento della Funzione di Gestione del Rischio all'interno dell'organigramma e la sua struttura di riporto, incluse le linee di collaborazione e il *reporting* interno;
- il sistema dei processi e delle procedure adottato per l'individuazione e la gestione dei rischi;
- le modalità e la periodicità di conduzione della valutazione interna del rischio prevista dall'art. 5-*nonies* del Decreto;
- le modalità di aggiornamento della Politica di Gestione dei Rischi.

Coerentemente con le disposizioni del Decreto, la Funzione di Gestione del Rischio è strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi e per assicurare la prevenzione, la gestione e la comunicazione dei rischi a cui potrebbe essere esposto il Fondo.
La gestione dei rischi viene realizzata mediante un apposito processo continuo che coinvolge, con diversi ruoli e responsabilità, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, le funzioni di controllo e le funzioni operative del Fondo.

La Funzione di Gestione del Rischio presidia l'intero sistema di gestione dei rischi, a supporto delle strutture operative, del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti interessati alla gestione dei rischi, con ruoli e competenze diversificati, all'interno del Fondo sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale del Fondo;
- la Funzione di Gestione del Rischio.

La struttura di *risk governance* è inoltre rafforzata dalla presenza dei seguenti organi/funzioni:

- il Collegio dei Sindaci;
- Funzione di Revisione Interna;
- la Società di Revisione Legale.

Il processo di gestione dei rischi permette di identificare, valutare e gestire i rischi in modo continuativo, tenendo in debito conto le variazioni intervenute nella natura e complessità dell'attività del Fondo e nel contesto di mercato.

Il processo di gestione dei rischi del Fondo prevede le seguenti fasi:

1) **Identificazione e definizione dei rischi**: consiste nella definizione di principi, strumenti e metodologie per un'adeguata identificazione e classificazione dei rischi (i principali rischi cui il Fondo è esposto sono identificati e classificati in una Mappa dei Rischi);
2) **Misurazione dei rischi**: consiste nella definizione dei principi e delle metodologie quantitative e qualitative per la valutazione dei rischi;
3) **Gestione e controllo dei rischi**: consiste nelle attività che comportano l'assunzione di un

nuovo rischio e/o la gestione di un rischio esistente;

4) *Reporting* dei rischi e segnalazioni: consiste nella produzione di un'adeguata informativa in merito al profilo di rischio e alle relative esposizioni sia verso le strutture e gli organi interni del Fondo che verso le Autorità di controllo e gli iscritti/aderenti.

5. POLITICA DI REMUNERAZIONE

L'art. 5-octies del Decreto detta l'obbligo per i Fondi pensione di dotarsi di una politica di remunerazione (PDR) e, al comma 4, individua i principi cui la politica di remunerazione deve uniformarsi, ovvero:

- deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del Fondo nel suo complesso e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del fondo;
- deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
- deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse, anche in riferimento agli eventuali incarichi svolti a titolo gratuito;
- deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del fondo;
- si applica al Fondo e ai fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1 (i.e. attività o funzioni esternalizzate, comprese le Funzioni fondamentali), a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE;
- è riesaminata almeno ogni tre anni;
- la PDR e la sorveglianza sulla stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace.

La PDR è definita prendendo a riferimento quantomeno i seguenti aspetti:

- il ruolo degli organi sociali coinvolti nella predisposizione e approvazione della stessa;
- la struttura del sistema di remunerazione (e.g. componente fissa e/o variabile, criteri attribuzione, ecc.);
- i soggetti ai quali si applica la PDR;
- i presidi adottati dal Fondo pensione al fine di evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse, nonché l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell'attività del Fondo pensione (e.g. gestori finanziari).

La PDR deve essere resa pubblica solo nei suoi elementi essenziali; non rientrano in tale ambito le informazioni di dettaglio circa la remunerazione effettivamente corrisposta ai singoli individui che operano per il Fondo.

Eventuali incarichi a titolo gratuito potranno essere previsti ove ciò non contrasti con una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo; la PDR deve darne specifica indicazione.

Il Fondo pensione si propone di mantenere un equilibrato posizionamento dei livelli retributivi rispetto al mercato di riferimento, nonché di sviluppare le capacità professionali del personale nel rispetto delle pari opportunità.

Nella definizione, attuazione e mantenimento della PDR il budget assume un ruolo di indirizzo strategico.

Ai sensi dell'art. 20, co. 2, dello Statuto è il Consiglio di Amministrazione che assume personale fissandone qualifiche e competenze nonché conferisce incarichi a professionisti e collaboratori del Fondo; ai sensi dell'art. 16, co. 2, dello Statuto quanto premesso viene sottoposto all'esame dell'Assemblea dei Delegati.

Nell'elaborazione del budget sono richiamati gli elementi valutativi alla base della sua predisposizione, quali scenario economico, strategie di sviluppo ed indirizzi strategici, previsioni di entrata/uscita, dati storici contabili e consuntivi/preventivi di spesa forniti dagli uffici del Fondo, integrati ed aggregati nell'ambito del budget complessivo.

La revisione del budget avviene su base annuale e consiste nell'aggiornamento delle iniziali

previsioni. Questa operazione si fonda sulla verifica dei risultati conseguiti nella prima parte dell'esercizio e sulla riconsiderazione degli altri elementi alla base delle previsioni iniziali, tra i quali anche le modifiche eventualmente intervenute nel quadro normativo e regolamentare.

La PDR riguarda coloro che amministrano effettivamente il Fondo pensione, i componenti dell'Organo di Controllo, coloro che svolgono Funzioni fondamentali nonché il Direttore Generale.

Sono, inoltre, da tenere in considerazione le altre categorie di personale le cui attività hanno un impatto di rilievo sul profilo del rischio del Fondo pensione, la cui identificazione è condotta in autonomia dal medesimo, in base al proprio assetto organizzativo.

<u>Remunerazione degli Organi del Fondo e dei fornitori di servizi</u>

- Assemblea dei Delegati

Per lo svolgimento dell'incarico di Delegato in Assemblea non è prevista la corresponsione di alcun compenso.

- Consiglio di Amministrazione

Il compenso è deliberato dall'Assemblea dei Delegati.

Non è previsto alcun compenso e/o gettone di presenza per i componenti dell'organo amministrativo ovvero delle commissioni endo-consiliari istituite dal Fondo.

- Collegio dei Sindaci

Il compenso è deliberato dall'Assemblea dei Delegati.

Il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci (effettivi) hanno diritto ad un compenso annuo in cifra fissa.

- Direttore Generale

La remunerazione del Direttore Generale, stabilita in cifra fissa, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

- Funzione Finanza

Il compenso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione è fissata in cifra fissa. Non sono previste remunerazioni variabili o

rimborsi spese di alcuna natura.

- Funzioni Fondamentali

I compensi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione applicata dal Fondo pensione alle Funzioni fondamentali è fissata in cifra fissa ed è disciplinata nei relativi contratti con le controparti. Non sono previste remunerazioni variabili o rimborsi spese di alcuna natura.

- Fornitori di servizi

I compensi sono fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Fondo pensione conferisce alcuni incarichi a soggetti esterni, prediligendo la definizione di compensi in misura fissa a condizioni di mercato e valutando attentamente le modalità di calcolo e le condizioni per l'applicazione dell'eventuale compenso variabile.

La remunerazione è fissata in base ai criteri di economicità e coerenza con i valori di mercato per prestazioni similari.

In considerazione di quanto descritto e data l'assenza di componenti variabili sui compensi degli Organi, delle Funzioni Fondamentali e degli outsurcers, nella definizione della Politica di remunerazione, il Fondo non prende in considerazione elementi connessi a fattori ESG, ai sensi del Regolamento UE 2019/2088.

<u>Remunerazione del personale dipendente</u>

Il Fondo pensione attua una politica retributiva che si propone di:

- bilanciare le componenti di retribuzione fissa e variabile nel tempo;
- mantenere un'adeguata flessibilità alla remunerazione;
- realizzare l'orientamento alla performance sostenibile in funzione del ruolo ricoperto, senza indurre comportamenti rischiosi e orientati al breve termine;
- rimanere in sintonia con le politiche retributive di mercato, tenendo conto delle dimensioni e della complessità del Fondo.

La politica retributiva del personale dipendente è basata su:

- componente fissa: basata sulle previsioni del CCNL del Commercio e Terziario (in

particolare il CCNL Dirigenti Commercio per il Direttore Generale ed il CCNL Dipendenti Commercio e Terziario, relativamente ai due dipendenti del Fondo), è la voce che remunera il ruolo ricoperto ed è proporzionata all'attività svolta, alla responsabilità relativa ed alle competenze e capacità dimostrate nonché all'esperienza professionale del destinatario, anche in relazione ai livelli retributivi di mercato per figure analoghe. È costituita dalla remunerazione lorda del dipendente (RAL), che viene stabilita nel momento dell'assunzione.

Si precisa che qualora fosse prevista una componente variabile della retribuzione, il Fondo si impegna a strutturarla in modo da promuovere la buona governance e la sana e prudente gestione assicurando la coerenza con il profilo di rischio del Fondo e valutando tutti gli eventuali rischi connessi, compresi i rischi derivanti da fattori ESG, scoraggiando l'assunzione di rischi in tema di sostenibilità.